

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1342 DEL 11/08/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA ULSS7 PEDEMONTANA

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 1363/23

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'UOC Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che in data 02.05.2023, con nota prot. n. 37437, è pervenuta a questa Azienda da parte dell'Università di Verona, la richiesta di rinnovo della convenzione, precedentemente approvata con Deliberazione n. 980 del 22.08.2018 (scadenza 5.09.2023), per accogliere gli allievi ai fini formativi.

Rilevato che l'Università inviava all'Azienda:

- con pec prot. n.90793/22 il Programma Generale di tirocinio per Corso di Laurea in Ostetricia;
- con pec prot. n. 111326/22 il Programma Generale di tirocinio per Corso di Laurea in Fisioterapia;
- con pec prot. n. 54208/23 il Programma Generale di tirocinio per Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio.

Preso atto che la richiesta di rinnovo della Convenzione è stata accolta favorevolmente, con comunicazioni conservate agli atti, dal dr Emanuele Barbierato, Direttore Distretto 1 (mail del 31.07.23.), dal dr. Francesco Calcaterra, Direttore Distretto 2 (mail del 25.07.23), dalla dott.ssa Marilena Galeazzo, Direttore UOC Direzione Professioni Sanitarie (mail del 3.08.23), dalla dr.ssa Sira Bizzotto, Direttore UOC Direzione Medica Bassano (mail del 31.07.23) e dal dr. Mario Grattarola, Direttore UOC Direzione Medica Santorso (mail del 31.07.23).

Riscontrato che il tirocinio è un valido strumento di formazione per gli studenti e una risorsa per l'Azienda.

Preso atto che la convenzione avrà durata di 5 anni a decorrere dalla data di stipulazione, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno trenta giorni prima della scadenza.

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Affari Generali propone di rinnovare la convenzione con l'Università di Verona, allegata alla presente proposta di cui è parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di rinnovare, per le motivazioni indicate in premessa, la convenzione con l'Università di Verona allegata al presente atto come parte integrante, relativa allo svolgimento dell'attività di tirocinio presso le strutture di questa Azienda;
2. di dare atto che la convenzione avrà durata di 5 anni a decorrere dalla data di stipulazione, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno trenta giorni prima della scadenza;
3. di dare atto che l'Università di Verona copre gli allievi iscritti nell'espletamento dell'attività di tirocinio per la Responsabilità Civile verso Terzi e per gli Infortuni;

4. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa azienda per l'effettuazione dei predetti tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.



Rep. n.

Prot. n.

**CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
TRA**

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA, con sede in Verona, via dell'Artigliere n. 8, codice fiscale 93009870234, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Pier Francesco Nocini, nato a Verona il 30.06.1956, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazioni del Senato Accademico del 15.09.09 e del Consiglio di Amministrazione del 25.09.09;

E

L'AZIENDA ULSS7 "PEDEMONTANA" con sede in Via dei Lotti, 40, 36061 Bassano del Grappa (VI), C.F. 00913430245 - d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Direttore Generale dr. CARLO BRAMEZZA, nato a Treviso (TV) il 4.05.1967;

PREMESSO

Che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge n. 196 del 24 giugno 1997, integrata dall'art. 41 della L.R. n. 3 del 13 marzo 2009, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge n. 1859 del 31 dicembre 1962.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto

Ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 196 del 24 giugno 1997, integrata dall'art. 41 della L.R. n. 3 del 13 marzo 2009, l'Azienda ULSS7 Pedemontana si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università degli Studi di Verona, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della Legge n. 196 del 24 giugno 1997, integrata dall'art. 41 della L.R. n. 3 del 13 marzo 2009 e in ottemperanza del D.Lgs. n. 81/08 si stabilisce fin d'ora che al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, la struttura ospitante si impegna a considerare il tirocinante alla stessa stregua del personale strutturato proprio e, pertanto, fruitore delle stesse tutele e informazioni, in materia di sicurezza, adottate per la mansione corrispondente del proprio personale.

Il Soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale.

Il Soggetto ospitante è tenuto a fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 36



D.Lgs. 81/08, ed è responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza di cui all’art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

Il Soggetto ospitante, sulla base della valutazione dei rischi della struttura presso la quale il tirocinante sarà inserito, provvede a fornire i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all’addestramento al loro utilizzo, ove previsto.

ART. 2 - Tirocinio

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lettera d) della Legge 196/97 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio, l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell’impresa ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

ART. 3 - Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 4 - Coperture assicurative

Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla



normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

ART.5 - Privacy

Il trattamento dei dati personali forniti da studenti tirocinanti e dipendenti, raccolti per le finalità individuate nella presente Convenzione e per la stipula della medesima, avviene ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (a seguire: Regolamento) e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza; ha come base giuridica la normativa universitaria ed è effettuato per lo svolgimento delle attività istituzionali del soggetto promotore, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Il soggetto promotore risulta Titolare del trattamento dei dati personali degli studenti tirocinanti, quali interessati, ex Regolamento, artt. 24-25, nelle modalità operative disciplinate dalla presente Convenzione; il soggetto promotore predispone e mette a disposizione degli studenti tirocinanti l'informativa ai interessati ex Regolamento, art. 13, su apposita pagina web: <https://www.univr.it/it/privacy>.

Il soggetto ospitante risulta Responsabile del trattamento dei dati personali degli studenti tirocinanti ex Regolamento, art. 28, nelle modalità operative disciplinate dalla presente Convenzione; si impegna quindi a fornire, a richiesta del soggetto promotore, idonee garanzie d'aver messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a che il trattamento dei dati conferitigli soddisfi i requisiti del Regolamento. Si impegna altresì a non ricorrere ad altro Responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, da parte del soggetto promotore: in ogni caso, ove dovesse ricorrere ad altro Responsabile, ha l'onere di imporre ad esso gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati di cui alla presente Convenzione; diversamente, il soggetto ospitante conserva nei confronti del soggetto promotore l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'ulteriore Responsabile. Inoltre, a richiesta del soggetto promotore, si impegna a fornire elenchi aggiornati di tutti i propri dipendenti eventualmente nominati Amministratori di sistema, che abbiano accesso a dati personali oggetti della presente Convenzione, nonché informazioni dettagliate in merito a modalità e luoghi di conservazione dei dati trattati, in particolar modo in caso di trasferimento dei dati all'estero e massime se in un paese esterno all'Unione Europea.

I dati degli studenti tirocinanti trattati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi da parte del soggetto ospitante, se non per adempiere ai termini della presente Convenzione o a specifiche disposizioni normative.



Sono autorizzati a trattare i dati degli studenti tirocinanti i dipendenti e i collaboratori, a qualunque titolo, di soggetto promotore e di soggetto ospitante la cui mansione preveda espressamente tale trattamento, come tali istruiti in tal senso dal rispettivo datore di lavoro ex Regolamento, art. 29.

Per tutti gli eventuali compiti assegnati dal soggetto ospitante agli studenti tirocinanti che prevedano trattamento di dati personali di terzi per conto del medesimo soggetto ospitante, gli studenti tirocinanti agiscono sotto l'autorità del medesimo soggetto ospitante che, limitatamente a tali trattamenti, risulta Titolare del trattamento.

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione": GDPR, art.5,) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.

ART.6 - Durata

La presente convenzione ha durata di 5 anni a decorrere dalla data di stipulazione ed è rinnovata per periodi di uguale durata, salvo disdetta da comunicare in forma scritta almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Con la sottoscrizione della presente convenzione sono automaticamente risolte le convenzioni precedentemente stipulate per le quali non sia al momento attivo alcun Progetto Formativo.

Restano valide le convenzioni già stipulate che abbiano al momento Progetti Formativi in corso, fino alla conclusione degli stessi.

ART. 7 - Foro competente

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere in ordine all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Venezia.

ART. 8 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Verona li

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA
IL RETTORE
(Prof. Pier Francesco Nocini)

AULSS7 PEDEMONTANA
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Carlo Bramezza)



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto, nella qualità sopra indicata, dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenute negli artt. 6 (Durata) e 7 (Foro Competente) della presente Convenzione.

AULSS7 PEDEMONTANA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(dott. Carlo Bramezza)

.....